

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 24/07/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37244-transazione-e-obbligo-contributivo>

Autore: Vitiello Nicola

Transazione e obbligo contributivo

Sommario: 1) Premessa; 2) Natura giuridica della transazione; 3) Il diritto alla retribuzione; 4) L'inderogabilità dell'obbligazione contributiva; 5) La transazione novativa; 6) L'orientamento dell'INPS; 7) La quantificazione dell'imponibile contributivo; 8) L'opponibilità ai terzi dell'accordo transattivo; 9) Conclusioni

Transazione e obbligo contributivo

Sommario: 1) Premessa; 2) Natura giuridica della transazione; 3) Il diritto alla retribuzione; 4) L'inderogabilità dell'obbligazione contributiva; 5) La transazione novativa; 6) L'orientamento dell'INPS; 7) La quantificazione dell'imponibile contributivo; 8) L'opponibilità ai terzi dell'accordo transattivo; 9) Conclusioni

1) PREMESSA

La crisi economica che ha colpito l'Italia negli ultimi anni ha causato l'insorgenza di un numero di controversie sempre maggiori tra datori di lavoro e lavoratori, aventi soprattutto ad oggetto l'omesso pagamento della retribuzione prevista e la reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo.

Tali vicende giudiziali, tuttavia, sempre più spesso si protraggono per numerosi anni considerati i vari gradi di giudizio, producendo una situazione di incertezza sia per l'impresa sia per il lavoratore.

La constatazione della durata eccezionalmente lunga dei processi giuslavoristici, che contrasta con la sempre più sentita esigenza di una pronta e adeguata tutela dei soggetti in causa, ha determinato – anche a seguito della previsione di apposita misura deflattiva del contenzioso da parte del legislatore – un ricorso sempre maggiore allo strumento conciliazione giudiziale ed extragiudiziale, più veloce e concreto e caratterizzato dalla possibilità di accordarsi, di mediare tra le varie richieste, permettendo magari anche la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Mediante l'accordo transattivo, infatti, le parti riconoscono reciproche concessioni, frutto di trattative e di una *deminutio* delle proprie pretese secondo il principio della libertà negoziale, sia in ordine alle spettanze di carattere retributivo sia riguardo alle rivendicazioni di altra natura.

2) NATURA GIURIDICA DELLA TRANSAZIONE

L'istituto della conciliazione costituisce una forma particolare di transazione, intesa ai sensi dell'art. 1965, I c., c.c. come “*il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata ovvero prevengono una lite che può sorgere tra loro*”.

La transazione può essere parziale, ossia dirimere una parte soltanto della controversia, ovvero totale.

Caratteristiche fondamentali di tale figura contrattuale¹ risultano essere l'oggetto – costituito da una *res litigiosa*, ossia un rapporto che, per la contrapposta opinione delle parti, presenta il carattere dell'incertezza –, la specifica funzione dirimente tale incertezza (mediante reciproche concessioni delle parti)² e l'intangibilità, non potendo l'accordo sottoscritto formare oggetto di successivo gravame proposto da una delle parti³ se non nei limiti generali previsti dal legislatore in materia di contratti.

La transazione presuppone, pertanto, l'incertezza sull'esito della lite, la quale troverebbe sua soluzione mediante reciproche concessioni tra i diversi soggetti.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1966 c.c., è necessario che la parte sia titolare e possa disporre dei diritti che formano oggetto della lite, con conseguente nullità dell'accordo transattivo nel caso in cui la transazione abbia avuto ad oggetto materie sottratte – per loro natura o per espressa disposizione di legge – alla disponibilità delle parti, quali i diritti della personalità, i diritti e i doveri di famiglia e, come disposto dall'art. 2113 c.c., i diritti del lavoratore verso il datore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.

L'esistenza dei diritti indisponibili determina, dunque, una limitazione per le parti, alle quali è preclusa la possibilità di rinunciare a quella determinata situazione giuridica per risolvere la controversia nascente o già sorta.

Tale limite è stato discusso e approfondito da parte della dottrina e della giurisprudenza, sia con riferimento all'individuazione di tale categoria di diritti sia in merito agli effetti di una loro eventuale disposizione da parte del soggetto litigante.

In materia lavorativa e previdenziale, l'analisi si è sviluppata riguardo alla possibilità per il lavoratore di disporre del proprio diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale.

3) IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

La materia della riduzione della retribuzione è, in primo luogo, disciplinata dall'art. 2103 c.c., a mente del quale “*il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che*

¹ In mancanza di tali elementi di identificazione, il contratto non potrà essere qualificato come transazione, ma come diverso contratto (ad es. contratto di accertamento) e produrrà gli effetti propri di questo diverso contratto.

² A tal proposito è stato osservato che affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una *res dubia*, cioè che cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza e dall'altro lato, che – nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro – i contraenti si facciano concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifica qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro. Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 10 luglio 1985, n. 4106.

³ F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. II, 1999, pag. 228.

abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi (...). Ogni patto contrario è nullo”.

A una prima lettura, la norma sembra stabilire due semplici e univoci principi: il divieto assoluto di qualunque riduzione della retribuzione del prestatore di lavoro subordinato e la nullità di qualsiasi clausola che contravvenga a tale divieto, disponendo – anche su base consensuale – una diminuzione della retribuzione precedentemente percepita.

Tuttavia, sul tema sono emerse due posizioni antitetiche.

Infatti, un'elaborazione giurisprudenziale⁴ ritiene che il criterio fondamentale per l'individuazione dell'area dei diritti indisponibili da parte del lavoratore è correlato alla *ratio legis*, cui si ispira l'art. 2113 c.c., consistente nella tutela del lavoratore come parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via normale viene disciplinata con norme inderogabili, salvo una previsione espressa in contrario: in questa prospettiva appare riduttivo il riconoscimento di diritti indisponibili da parte del lavoratore soltanto in relazione alla lesione di diritti fondamentali della persona in quanto sarebbe esclusa la tutela per un'ampia gamma di diritti di natura retributiva, tra i quali il compenso per il *plus orario* e relativi accessori.

Diverso orientamento dottrinario⁵ e giurisprudenziale⁶ – facendo propria una vera interpretazione adeguatrice della norma – ha ritenuto invece opportuno operare alcune fondamentali differenziazioni tra le varie ipotesi di riduzione del trattamento retributivo: la prima distinzione riguarda la fonte di tale riduzione del trattamento economico, avendo la giurisprudenza differenziato la disciplina applicabile a seconda che si tratti di una riduzione stabilita su base consensuale, oppure che essa costituisca il frutto di una mera iniziativa unilaterale del datore di lavoro⁷, di modo che il divieto assoluto sancito dall'art. 2103 c.c. è, di regola, considerato applicabile soltanto alla seconda tra le due ipotesi considerate.

Tale elaborazione giurisprudenziale ritiene l'art. 2103 c.c. – con il suo rigido sistema di divieti e nullità – applicabile ai soli casi di riduzione unilaterale della retribuzione, nonché a quelli in cui la retribuzione sia ridotta come conseguenza

⁴ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 12 febbraio 2004, n. 2734; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 27 ottobre 2003, 16016.

⁵ Fra gli altri, B. CARTILLONE, “Transazione e rinuncia del diritto di lavoro”, su www.biagiocartillone.it, 2007; E. MASSI, “Rinunce e transazioni: diritti derogabili e inderogabili del lavoratore”, su www.dplmodena.it, 2008.

⁶ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 giugno 2001, n. 7800;

⁷ Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19 dicembre 1987, n. 9473.

di un esercizio illecito del cd. *ius variandi*, cioè in stretta correlazione temporale e causale con un illegittimo demansionamento del dipendente.

Pertanto, secondo tale tesi devono ritenersi non disponibili, in quanto tutelati da norme inderogabili, soltanto i diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona, quali il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie etc.

Ne segue che le parti possono legittimamente convenire, durante un rapporto di lavoro subordinato, una riduzione del trattamento economico riconosciuto al dipendente, sempre che si verifichino le sopra riportate condizioni⁸ e che tale modifica *in peius* della retribuzione non violi l'art. 36 Cost.

La dottrina⁹ e la giurisprudenza¹⁰ hanno evidenziato, tuttavia, come il lavoratore possa sottoscrivere accordi transattivi o rinunciare unicamente ai diritti che siano già entrati nel suo patrimonio.

Tutti gli altri diritti, invece, non sono disponibili e la transazione e la rinuncia su tali posizioni giuridiche soggettive sono da considerarsi colpiti da nullità assoluta.

In esecuzione di questo principio sono da considerarsi colpiti da nullità assoluta l'accordo con il quale è il lavoratore esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondergli la retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro ed i vari istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato (tredicesima, quattordicesima, ferie, trattamento di fine rapporto, inquadramento, permessi, riduzione dell'orario, ecc.); la dichiarazione con la quale il lavoratore riconosce che la sua prestazione lavorativa ha carattere autonomo anziché subordinato¹¹ e la rinuncia a futuri aumenti previsti dalla contrattazione collettiva

Tuttavia, nella prassi, molte volte l'accordo transattivo è sostituito dalle c.d. quietanze a saldo, con le quali il lavoratore dichiara di ritenersi soddisfatto e di non aver null'altro da pretendere.

Tale istituto non rientra nel novero delle transazioni ma costituisce soltanto una dichiarazione affatto preclusiva della possibilità, a fronte di conteggi verificati

⁸ Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 15 febbraio 1996, n. 1175; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5 luglio 1997, n. 6083.

⁹ Sul punto, F. GALGANO, Diritto civile e commerciale, vol. II, 1999, pag. 228. In ambito giuslavoristico, A. FEDERICI, "Tutela della posizione contributiva. Rinuncia a diritti futuri ed emersione dal sommerso: un'analisi comparativa", su www.diritto.it, 2004.

¹⁰ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 7 marzo 2005, n. 4822; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 26 maggio 2004, n. 10172.

¹¹ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 3 marzo 2003, n. 3122.

successivamente, di esperire ulteriore domanda nei confronti del datore di lavoro o del committente entro i normali termini prescrizionali¹².

4) L'INDEROGABILITA' DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

Diversamente, dottrina¹³ e giurisprudenza¹⁴ hanno più volte ribadito come il diritto correlato al versamento dei contributi sia da qualificarsi come inderogabile¹⁵, riconoscendo peraltro il diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore qualora il datore di lavoro non ottemperi all'obbligazione contributiva.

La ragione di tale inderogabilità scaturisce dal fatto che, *ex lege*, il titolare del rapporto assicurativo è l'Istituto previdenziale (Inps, Inail, Enpals, Ipsema, ecc.) e il lavoratore, almeno nei limiti prescrizionali, non può assolutamente disporne.

La prestazione contributiva, pertanto, come previsto anche dall'art. 2115, III c., c.c., non rientra tra i diritti normalmente disponibili da parte del lavoratore e non può formare oggetto di transazioni validamente opponibili.

Come rilevato da autorevole giurisprudenza¹⁶, infatti, “*la totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra il datore di lavoro e il lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 L. 153/69 per indicare la retribuzione imponibile...va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto a ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del*

¹² A tal proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione ha osservato come sia preminente, nella valutazione circa la validità della c.d. “quietanza a saldo”, la consapevolezza cosciente del lavoratore di rinunciare a determinati diritti. Sul punto, Corte Cass., Sez. Lavoro, 27 luglio 2007, n. 16682.

¹³ A. FEDERICI, “Tutela della posizione contributiva. Rinuncia a diritti futuri ed emersione dal sommerso: un’analisi comparativa”, su www.diritto.it, 2004; S. ARDUA D’ALESIO, “Libertà negoziale e potere pubblicistico opponibilità degli accordi transattivi nei confronti dell’attività degli ispettori del lavoro”, su www.csddl.it, 2010.

¹⁴ Tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 6 febbraio 2014, n. 2642; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17 febbraio 2014, n. 3685.

¹⁵ Diverso orientamento, assolutamente minoritario e attualmente superato, osservava che non possa configurarsi un’ipotesi di irrinunciabilità assoluta del diritto alla contribuzione in ragione della natura pubblicistica del rapporto contributivo tra il datore di lavoro e l’istituto previdenziale, in quanto la previsione stessa di un termine prescrizionale del diritto a richiedere il versamento dei contributi appariva incompatibile con la possibilità di qualificare come irrinunciabile tale diritto. Secondo tale tesi, pertanto, il diritto al versamento dei contributi risulterebbe, pertanto, disponibile alla parte e rinunciabile allorquando detta rinuncia trovi sua collocazione nell’ambito di un accordo transattivo concluso dal lavoratore con il consenso assistito. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20 marzo 2001, n. 3963; Trib. Cassino, 22 settembre 2003, n. 567. In dottrina, A. FEDERICI, “Le rinunce ex art. 2113 c.c. possono avere ad oggetto la contribuzione previdenziale?”, su www.dirittolavoro.org, 2004.

¹⁶ Cass. Civ., Sez. lavoro, 13 agosto 2007, n. 17670.

rapporto di lavoro, ma sono autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dalla circostanza che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati soddisfatti o il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti”.

Ne consegue che solo l'istituto previdenziale – in quanto titolare del credito contributivo derivante dalla legge – possa disporre del diritto alla contribuzione ed esperire le azioni per il soddisfacimento del proprio credito provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto a ricevere.

L'obbligo contributivo, infatti, sussiste indipendentemente dalla circostanza che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del lavoratore ovvero che quest'ultimo vi abbia rinunciato: restando l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione, la sussistenza dei crediti da lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi all'obbligo contributivo.

Inoltre, la Suprema Corte ha recentemente¹⁷ sottolineato che – stante l'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente – la nozione di retribuzione in ambito contributivo ricomprenda anche gli importi che costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse unicamente le erogazioni derivanti da causa autonoma.

Pertanto, per valutare l'assoggettamento a contribuzione delle somme erogate in adempimento di un accordo transattivo è necessario verificare se risulti un titolo autonomo e distinto dal rapporto di lavoro, tale da giustificare la corresponsione.

Solo nel caso di transazione novativa, infatti, le somme pattuite non sono soggette a contribuzione previdenziale, perché completamente svincolate dal pregresso rapporto di lavoro e fondate su diverso e autonomo titolo.

5) LA TRANSAZIONE NOVATIVA

La valutazione circa la natura novativa della transazione è rimessa al giudice, essendo ininfluente la dichiarata volontà delle parti contraenti di escludere il nesso con il rapporto di lavoro, non potendo siffatta intenzione valere ad elidere gli effetti che la legge correla ad erogazioni comunque connesse al rapporto di lavoro.

Tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza della Suprema Corte¹⁸, la quale ha affermato che “*al fine di valutare se siano assoggettabili a*

¹⁷ Cass. Civ. Sez. Lavoro, 23 aprile 2014, n. 9180.

¹⁸ Cass. Civ., Sez. Lavoro, 23 aprile 2014, n. 9180.

contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (ex art. 12 della legge n. 153 del 1969) sia dell'assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro”.

In tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha rilevato che il principio (secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalità non di eliminare la *dubia* oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, devono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalità con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione) debba necessariamente coordinarsi sia con il diverso principio, desumibile dall'art. 12 L. 153/69 (secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni) e sia con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12 L. 153/69, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro.

Per tale motivo, per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione¹⁹.

6) L'ORIENTAMENTO DELL'INPS

Con la sentenza sopra esaminata, i Giudici di legittimità hanno recepito, almeno in parte, l'orientamento dell'INPS che, con propria circolare²⁰, ha assunto una posizione inequivoca in tema d'imponibilità contributiva delle somme corrisposte a seguito di transazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, partendo dal presupposto per cui l'obbligazione contributiva è completamente insensibile agli effetti della transazione.

La totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo troverebbe sua *ratio* da un lato nel principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto

¹⁹ In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20 ottobre 1995, n. 11516; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 1997, n. 1898.

²⁰ INPS, circolare, 16 gennaio 2014, n. 6. In precedenza, INPS, circolare, 24 dicembre 1997, n. 263.

individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta e dall'altro dalla circostanza che l'accordo transattivo produce effetti limitatamente alle parti sottoscritte e non nei confronti dei soggetti terzi.

A sostegno della propria pretesa, l'Istituto previdenziale evidenzia che l'attuale formulazione del T.U.I.R. contempla una più ampia definizione di redditi di lavoro dipendente, considerando in tale ambito anche le somme derivanti dalle transazioni, in quanto comunque relazionabili al rapporto di lavoro subordinato ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore e che anche l'Amministrazione finanziaria ha precisato che rientrano nel reddito di lavoro dipendente “*le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso*”.²¹

La sussistenza dei crediti di lavoro azionati dal dipendente deve essere accertata indipendentemente dall'accordo concluso tra le parti, al solo fine dell'assoggettamento dei relativi importi (in quanto compresi nella retribuzione dovuta) all'obbligo contributivo²².

L'INPS, peraltro, evidenzia come, al pari delle somme erogate a seguito di sentenze di condanna da parte del giudice del lavoro (eccezione fatta per le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente), le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente ogni qual volta risulti, da un'accurata cognizione della singola fattispecie, che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro.

Tale assunto sarebbe applicabile nell'ipotesi di transazione cd. semplice – che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione – ma non nell'ipotesi di transazione novativa, che si attua invece quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima.

7) LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

Accertato il carattere indisponibile del diritto alla contribuzione, si deve esaminare la problematica riguardante la quantificazione dell'imponibile contributivo.

Tale aspetto risulta particolarmente critico, in quanto lo stesso Istituto previdenziale ha rilevato come – alla luce dell'intransigibilità dell'obbligazione contributiva, *ex art. 2115, III c., c.c.* – l'ammontare dell'imponibile contributivo

²¹ Agenzia delle Entrate, circolare, 23 dicembre 1997, n. 326/E/97.

²² Sul punto, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 13 agosto 2007, n. 17670.

può non essere coincidente con le somme riconosciute in sede di transazione. Tale circostanza si potrebbe verificare poiché l'imponibile contributivo deve essere riferito alle retribuzioni virtuali, calcolate, cioè per intero, di cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se non fosse intervenuto l'accordo transattivo, corrispondenti alla categoria e qualifica professionale possedute dall'interessato durante il periodo contributivo oggetto dell'atto transattivo ed adeguate in relazione alla dinamica contrattuale della stessa categoria e qualifica.

Pertanto, l'importo oggetto di transazione, se inferiore, non può essere considerato come base imponibile contributiva, dovendosi in tal caso applicare l'aliquota contributiva prevista sulla maggiore somma risultante dalla retribuzione virtuale.

8) L'OPPONIBILITÀ AI TERZI DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

Il carattere indisponibile della contribuzione determina la nullità delle clausole con le quali le parti si siano accordate per eludere tale obbligo, *ex artt. 1966 e 2115 c.c.*, perché il rapporto contributivo sussiste unicamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, essendo sottratto il diritto alla contribuzione alla disponibilità del lavoratore.

Conseguentemente, l'ente previdenziale può esperire idonea azione giudiziale volta a far dichiarare la nullità di tali clausole.

L'ente previdenziale, tuttavia, è ulteriormente tutelato anche dalla normativa generale in materia di contratti, e soprattutto dall'*art. 1372 c.c.*, a norma del quale il contratto ha forza di legge tra le parti, nel senso che riveste efficacia vincolante esclusivamente nei confronti degli stipulanti e non nei confronti dei terzi.

Ne deriva, pertanto, l'assoluta incapacità della conciliazione ad essere opposta agli enti previdenziali in merito all'eventuale recupero contributivo ed a precludere l'avvio o il prosieguo di indagini ispettive da parte degli organi di vigilanza, finalizzati all'accertamento di violazioni amministrative e all'adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza.

Tale tesi è stata ripresentata più volte dalla giurisprudenza²³, la quale ha notato come il verbale conciliativo non possa essere opposto e contrastare gli esiti dell'attività di vigilanza, essendo attribuito agli organi ispettivi il potere di procedere, in via autonoma, all'esatta qualificazione del rapporto di lavoro, in forza della loro natura qualificata di organi istituzionalmente deputati a sorvegliare sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro e sul rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale nel suo complesso.

La ragione di tale impostazione risiederebbe nelle finalità di carattere pubblicistico e dell'interesse pubblico all'ordinato e regolare funzionamento del

²³ Sul punto, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 18 febbraio 2005, n. 3344. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 24 novembre 2008, n. 27876.

sistema di sicurezza sociale, non potendo l'ordinamento consentire rinunce a prestazioni dovute e rese da Enti pubblici che svolgono servizi di interesse sovraindividuale.

9) CONCLUSIONI

La peculiare natura della transazione e il relativo regime applicabile richiedono, pertanto, una valutazione circa il carattere novativo o meno dell'accordo, dovendosi riconoscere solo nel caso di transazione effettivamente novativa che l'importo corrisposto non risulti collegato al pregresso rapporto di lavoro, non concorrendo pertanto a costituire imponibile contributivo.

Diversamente, stante il carattere indisponibile dell'obbligazione contributiva, l'accordo transattivo non produce effetti relativamente al debito contributivo (e qualora vi fossero clausole in tal senso, le medesime sarebbero affette da nullità ai sensi dell'art. 2115 c.c.) con la conseguenza che l'Istituto previdenziale può richiedere il versamento contributivo su tutte le somme astrattamente spettanti al lavoratore, a prescindere dalle risultanze della transazione.

Nicola Vitiello